

NORMATIVA

SICUREZZA

12 marzo 2020

Emergenza Coronavirus: nuove misure di contenimento per l'intero territorio nazionale

In breve

Nella serata di mercoledì 11 marzo, è stato pubblicato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che inasprisce le disposizioni per il contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus precedentemente introdotte dai DPCM 8 e 9 marzo 2020.

Sul tema sono in corso contatti con le Organizzazioni Sindacali settoriali per la definizione di un secondo Avviso Comune. Si fornisce inoltre un documento riassuntivo di risposte alle domande che più frequentemente vengono poste dalle imprese per la gestione dell'emergenza.

TES/ASI 60/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2), Federchimica si è prontamente attivata per fornire alle imprese aggiornamenti costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Sono state quindi inviate numerose comunicazioni alle Imprese, disponibili sul [Portale dei Servizi](#). In particolare si rimanda alla lettura delle Circolari TES/ASI n. 33, 34, 36, 39, 43, 45, 50, 52, 56 e 57, delle Circolari IND n. 41, 46 e 48 e delle Circolari DG n. 54 e 58.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020

In aggiunta a quanto stabilito dal DPCM 8 marzo 2020⁽¹⁾ (vedere Circolare TES/ASI 52/20 e Circolare TES/ASI 56/20) e dal DPCM 9 marzo 2020⁽²⁾ (vedere Circolare TES/ASI 57/20), il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020⁽³⁾ introduce alcune nuove misure di contenimento per ridurre il contagio da nuovo Coronavirus.

Le nuove disposizioni prevedono che:

- le uniche **attività commerciali** al dettaglio che possono continuare ad operare sono quelle elencate nell'Allegato I del Decreto stesso (tra le quali si segnalano: commercio al dettaglio di **carburante per autotrazione** in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di ferramenta, **vernici**, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; commercio al dettaglio di **articoli igienico-sanitari**; commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di **medicinali non soggetti a prescrizione medica**; commercio al dettaglio di **articoli medicali** e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli di **profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale**; commercio al dettaglio di **combustibile per uso domestico e per**

riscaldamento; commercio al dettaglio di **saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini**); deve comunque essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro;

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle **mense e dei catering continuativi su base contrattuale** che garantiscono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. Possono inoltre rimanere aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, sempre garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro;
- è garantita l'**attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare**, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- per le attività produttive e professionali viene invece raccomandato che:
 - in tutti i casi in cui sia possibile, si attui la modalità di **lavoro agile** (vedere Circolare IND 41/20);
 - si ricorra a **ferie e congedi retribuiti**, nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - siano sospese le attività dei **reparti aziendali non indispensabili alla produzione**;
 - si assumano **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, siano utilizzati **DPI**;
 - si incentivino le operazioni di **sanificazione dei luoghi di lavoro**;
 - per le sole attività produttive, si limitino al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e si contingenti l'accesso agli spazi comuni.

Entrata in vigore

Il nuovo DPCM entra in vigore **giovedì 12 marzo 2020** ed è efficace **fino al 25 marzo 2020**.

Le misure dei precedenti DPCM 8 e 9 marzo 2020 incompatibili con le disposizioni del presente DPCM, sono da considerarsi superate.

Documento di Q&A

Al fine di supportare le imprese nel rispetto delle disposizioni dei DPCM ad oggi pubblicati, Federchimica ha predisposto un documento in cui vengono illustrate le risposte alle domande più frequenti sulla gestione dell'emergenza da nuovo Coronavirus.

Allegati

	DPCM 11 marzo 2020
	2020-03-12 Q&A per la gestione rapporti di lavoro

Note

- (1) *GuRI n. 59 dell'8 marzo 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*
- (2) *GuRI n. 62 del 9 marzo 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*
- (3) *GuRI n. 64 dell'11 marzo 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 febbraio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Anguillara Sabazia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Anguillara Sabazia (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anguillara Sabazia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Gerardo Caroli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Anguillara Sabazia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 febbraio 2020.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anguillara Sabazia (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gerardo Caroli, in servizio presso la Prefettura di Roma.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A01491

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza in-

terpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:


a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;



8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE

Il Ministro della salute: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 429

ALLEGATO 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ALLEGATO 2

SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

20A01605

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 marzo 2020.

Approvazione del certificato per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per il personale collocato in distacco per motivi sindacali.


IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gen-

naio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, relativa alla «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane»;



Q&A

per la gestione dei rapporti di lavoro e l'adozione di misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus

dopo il DPCM 11 marzo 2020 (in vigore dal 12 al 25 marzo 2020)

PREMESSA

Si ricorda che le imprese e i lavoratori devono sempre attenersi alle prescrizioni dettate dalle autorità pubbliche (per maggiori dettagli consultare le Circolari TES/ASI n. 33, 34, 36, 39, 43, 45, 50, 52, 56 e 57 del 2020). Ogni altra e ulteriore prescrizione assunta e riportata nelle prassi aziendali a titolo di maggior precauzione deve intendersi volontaria, non vincolante e riferita a situazioni e contesto lavorativo specifico delle imprese che le hanno adottate.

A fronte dell'eventuale adozione di iniziative precauzionali di tipo volontario si invitano le imprese a valutarne sempre la congruità con le norme in tema di diritti e doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori in materia di sicurezza e salute, trattamento dei dati personali e gestione del rapporto di lavoro, che fatto salvo quanto espressamente previsto dai recenti Decreti in tema di contenimento del contagio (vedasi ad es. semplificazioni per SW) restano tutt'ora pienamente in vigore.

1. L'Italia è diventata zona rossa?

La "zona rossa" non esiste più. L'Italia è stata dichiarata tutta Zona Protetta. Non sono più previste zone rosse con specifiche limitazioni.

2. È possibile spostarsi per motivi di lavoro?

I soggetti non contagiati e non in quarantena possono spostarsi per comprovate necessità di lavoro. In caso di eventuale controllo sarà necessario esplicitare la ragione di lavoro mediante esibizione dell'autocertificazione comprovante la necessità di spostamento per motivi di lavoro.

3. È possibile continuare l'attività lavorativa?

Ferme restando le limitazioni di cui all'art.1 del DPCM 11 marzo 2020, se in azienda non c'è un caso accertato di Covid-19 (in tal caso, invece, occorre seguire le indicazioni della autorità sanitarie competenti), non sono previste interdizioni allo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio italiano e nelle aziende. Ai sensi del DPCM 11 marzo, si raccomanda:

- ove possibile, il massimo utilizzo dello smartworking, attivabile senza l'accordo scritto tra datore e lavoratore con i soli oneri costituenti nell'invio della comunicazione agli enti attraverso il portale del Ministero del Lavoro e dell'invio al lavoratore dell'informativa inerente i rischi e la sicurezza sul lavoro;
- di ricorrere, limitatamente alla durata dell'emergenza e nell'impossibilità della prestazione lavorativa, a ferie e congedi retribuiti, riposi e altri istituti contrattuali **(sul tema sono in corso contatti con le Organizzazioni Sindacali settoriali per la definizione di un secondo Avviso Comune)**;
- di sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- di adottare protocolli di sicurezza anti-contagio con l'adozione di dispositivi di protezione individuale, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento;
- di limitare al massimo gli spostamenti all'interno siti produttivi e di contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- di incentivare le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro.

Potrà essere valutata l'adozione di misure di prevenzione, in conformità alle norme sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro, con il coinvolgimento di tutti i soggetti preposti, in relazione ai rispettivi, ruoli responsabilità e competenze (Medico competente, RSPP, RLSSA). Tenendo conto delle indicazioni e raccomandazioni emanate dalle competenti autorità pubbliche, a titolo puramente esemplificativo si potrebbero valutare tra l'altro di:

- ridurre la presenza ravvicinata di molte persone nelle mense, che ai sensi del DPCM potranno rimanere aperte a patto di garantire la distanza interpersonale di 1 metro (es. allungamento turni, disposizione differente dei tavoli, etc., riorganizzazione ingressi, sospensione servizio per esterni e chi non strettamente necessario), così come in altri luoghi di possibile aggregazione;
- rendere disponibili soluzioni igienizzanti per le mani;
- affiggere materiale informativo redatto dalle autorità pubbliche;
- limitare gli accessi e i contatti di terzi con i dipendenti allo stretto necessario (ad esempio invitare gli autisti/trasportatori a restare, quando possibile, sul proprio mezzo, prevedere percorsi e zone differenziate per i terzi che accedono, etc.).

4. Quali strumenti sono previsti per gestire le assenze?

Attualmente le assenze possono essere gestite come segue:

- in caso di assenza di ferie è attivabile la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria CIGO. Attualmente non è previsto alcun intervento specifico (ad esempio la CIGS) se non per le aree di cui alla "ex zona rossa" individuata del DPCM 1° marzo 2020 (Codogno e altri comuni). **Sono state, però, annunciate a breve nuove e specifiche misure valide per tutta Italia a sostegno delle imprese e dei lavoratori**;
- per il dipendente positivo al Covid-19 è prevista la presentazione di un certificato medico che giustifichi la sua assenza, così come in generale per il dipendente che dovesse giustificare l'assenza per malattia;

- in assenza di un provvedimento di quarantena stabilita dall'azienda sanitaria competente per territorio o dal medico competente, il lavoratore è in ogni caso tenuto a recarsi sul luogo di lavoro pena la contestazione dell'assenza ingiustificata.

5. Sono possibili il transito e il trasporto delle merci?

Nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono muoversi sull'intero territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa.

Il personale che conduce i mezzi di trasporto può dunque circolare nell'intero territorio nazionale, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Per il personale che, per attività lavorative (es. pagamenti), non potesse rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, si raccomanda di adottare idonee misure di protezione per ridurre il rischio del contagio (utilizzo dei DPI, istruzioni specifiche in merito ad igiene personale, e limitazioni allo stretto necessario dei contatti e accessi ai luoghi esterni).

Per chi optasse per la trasmissione telematica del documento di trasporto, si ricorda che è necessario avere a disposizione strumenti che ne consentano la riproducibilità agli organi di controllo (es. tablet, smartphone), anche come garanzia dell'esigenza di effettuazione del trasporto.

6. Spostamenti e contatti pregressi

Se un dipendente negli ultimi 15 giorni avesse fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle autorità nazionali, o per motivi lavorativi o personali, avesse avuto contatti ravvicinati con persone risultate contagiate dal nuovo Coronavirus, ugualmente si richiede al lavoratore di contattare il proprio medico/l'azienda sanitaria competente per territorio. Una volta verificato lo stato di buona salute, il dipendente deve attenersi alle disposizioni aziendali.

7. Controlli e limitazioni agli accessi e delle condizioni di salute

Per le imprese che volessero mettere in atto una serie di azioni per garantire, nei limiti del possibile e nel rispetto della normativa per la tutela della salute dei lavoratori, la continuità lavorativa, in conformità alle indicazioni del Garante della Privacy (vedere anche Circolare IND 48/20), si suggerisce di:

- di concerto con il medico competente, valutare adeguatamente la propria situazione, adottando un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore e della mansione svolta, sia sul contesto di esposizione (ad es. sulle modalità di svolgimento della prestazione in luoghi chiusi, ecc). Nel caso in cui queste azioni richiedano un trattamento di dati personali, ciò ovviamente deve essere fatto nel rispetto del GDPR in materia di privacy (informativa, indicazione di chi è incaricato di raccogliere e gestire i dati, etc.);

- ricordare ai lavoratori la necessità di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute;
- vietare a tutti i soggetti, che si trovano in una delle condizioni indicate dalle misure di prevenzione e restrittive emanate dalle autorità pubbliche e di quelle adottate dall'azienda, di accedere ai luoghi di lavoro.

È richiesto, in particolar modo ai dipendenti che non operano in smart working, di tenere sotto controllo il proprio stato di salute e in particolare la propria temperatura corporea, già dalla propria abitazione, astenendosi dal recarsi sul luogo di lavoro qualora essa superi i 37,5°C, di contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

Milano, 12 marzo 2020